

AREA TECNICA
SETTORE AMBIENTE

ATTO N. 2426 del 30/12/2021

OGGETTO: TECNOGARDEN SERVICE S.R.L CON IMPIANTO GESTIONE RIFIUTI IN LUINO (VA) - VIA GORIZIA SNC. RINNOVO - ART. 208 DEL D.LGS. 152/2006.

IL DIRIGENTE

RICHIAMATO il provvedimento emanato dalla Provincia di Varese n. 2939 del 13.07.2009: "Tecnogarden Service S.r.l. con sede legale in Vimercate (MB) - Strada Comunale Cascina Casiraghi n. 15. Approvazione del progetto ed autorizzazione alla realizzazione ed alla gestione dell'impianto da ubicarsi in Luino (VA) - Via Gorizia senza numero civico per l'esercizio delle operazioni di recupero (R13, R3) di rifiuti non pericolosi mediante operazioni di compostaggio. Art. 208 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e s.m.i.";

ATTESO che la Provincia di Varese, a conclusione del procedimento di verifica di assoggettabilità alla Valutazione di Impatto Ambientale (art. 19 d.lgs. 152/06), con provvedimento del 30.03.2009, prot. n. 36309, ha attestato che il progetto presentato dalla Tecnogarden Service S.r.l. per la realizzazione dell'impianto per la gestione rifiuti da localizzarsi in Luino (VA) - Via Gorizia snc non era da assoggettare alla procedura di V.I.A. di cui alla Parte II^A, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152;

RILEVATO che l'Impresa Tecnogarden Service S.r.l., con sede legale in Vimercate (MB) - Strada Comunale Cascina Casiraghi n. 15, ha depositato agli atti della Provincia di Varese:

- istanza in data 14.01.2019 (atti prov.li prot. PEC n. 1577) ai sensi dell'art. 208 del d.lgs. 152/06, finalizzata all'ottenimento del rinnovo dell'autorizzazione all'esercizio delle operazioni di recupero [R13, R3] di rifiuti non pericolosi, mediante operazioni di compostaggio, presso l'insediamento di Luino (VA) - Via Gorizia snc;
- nota del 3.06.2019 (atti prov.li prot. PEC n. 25962), con la quale è stata trasmessa la documentazione integrativa richiesta dalla Provincia di Varese in data 13.02.2019;
- nota del 18.03.2021 (atti prov.li prot. PEC n. 13950), con la quale è stata trasmessa ulteriore documentazione integrativa, comprensiva tra l'altro dell'elaborato grafico riportante la planimetria dell'insediamento, a fronte di richiesta formulata dalla Provincia di Varese in data 18.02.2021;

PRESO ATTO dell'istruttoria tecnico-amministrativa effettuata dall'Ufficio Autorizzazioni Ambientali del Settore Ambiente della Provincia di Varese sull'istanza, oggetto di successive integrazioni, presentata dall'Impresa Tecnogarden Service S.r.l. e vagliata dal Responsabile proponente, dalla quale si evidenzia che:

- a. in data 14.01.2019 è stata chiesto il rinnovo l'autorizzazione, ai sensi dell'art. 208 del d.lgs. 152/06, dell'autorizzazione all'esercizio delle operazioni di recupero [R3, R13] di rifiuti non pericolosi svolte presso l'impianto sito in Luino (VA) - Via Gorizia snc;
- b. il legale rappresentante della Società ha dichiarato, nell'ambito della suddetta istanza, che nulla è mutato relativamente alle caratteristiche costruttive dell'impianto, al sistema di raccolta e gestione dei reflui, alle operazioni effettuate, alle tipologie ed alle quantità di rifiuti già autorizzati, rispetto a quanto riportato nell'autorizzazione della Provincia di Varese n. 2939 del 13.07.2019;
- c. la tipologia, la provenienza e le caratteristiche dei rifiuti non pericolosi (identificati con codici EER 020103, 030101, 030105, 030301, 150103, 200138, 200201) sottoposti a trattamento presso l'insediamento Luino (VA) - Via Gorizia snc, nonché le relative operazioni di recupero, mediante compostaggio, ivi effettuate [R13, R3], sono espressamente contemplate dal Punto 16.1 dell'Allegato 1 - Suballegato 1 al d.m. 5.02.1998. Il prodotto ottenuto dalle suddette operazioni di recupero dei rifiuti è conforme a quanto previsto dalle norme tecniche riportate al punto 16.1.4 dell'Allegato 1 - Suballegato 1 al decreto ministeriale di cui sopra. Nello specifico, dal ciclo di recupero eseguito (processo di

trasformazione biologica aerobica delle matrici - corrispondente a quello delineato dal punto 16.1.3 dell'Allegato 1 - Suballegato 1 al d.m. 5.02.1998 - che conduce alla stabilizzazione ed umificazione della sostanza organica) si ottiene un prodotto finito in possesso delle caratteristiche previste per l'Ammendante Compostato Verde di cui al punto 4. dell'Allegato 2 "Ammendanti" al d.lgs. del 29.04.2010, n. 75 "Riordino e revisione della disciplina in materia di fertilizzanti, a norma dell'articolo 13 della legge 7 luglio 2009, n. 88". È prevista la compilazione della dichiarazione di conformità per ogni lotto di prodotti che hanno cessato la qualifica di rifiuto ex art. 184-ter del d.lgs. 152/06, prima del riutilizzo degli stessi;

- d. è presente, tra gli elaborati tecnici depositati dall'Impresa, la valutazione di impatto acustico predisposta da tecnico competente in materia ai sensi della l. 447/95;
- e. l'Impresa risulta avere la piena disponibilità dell'area interessata dall'insediamento in base a atto notarile di compravendita immobiliare (n. 125078/18140 del 3.07.2017 e successiva integrazione n. 127914/19556 del 31.05.2019) intervenuta tra la Tecnogarden Service S.r.l. ed il Comune di Luino;
- f. la Tecnogarden Service S.r.l. è iscritta alla C.C.I.A.A. di Monza e Brianza con n. 1493763 del 8.02.1996 ed ha per oggetto sociale "... omissis ... la prestazione e/o gestione di servizi nel settore ecologico ambientale, la raccolta, il trasporto, la cernita, il recupero, il trattamento e lo smaltimento finale di rifiuti e la commercializzazione di prodotti ottenuti dalla cernita e dalla trasformazione dei rifiuti; l'esecuzione di operazioni di bonifica ambientale ed interventi di ripristino di siti inquinati ... omissis ...";
- g. l'Impresa è in possesso di asseverazione di conformità antincendio presentata al Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco - Varese in data 15.03.2019 (prot. n. 5283 - pratica n. 38023), relativa all'attività individuata ai nn. 36 1.B e 12 1.A dell'Allegato I al d.p.r. 151/2011. La scadenza del suddetto certificato è fissata nel 19.03.2024;
- h. l'impresa ha presentato istanza settoriale del 2.08.2012 (in atti prot. n. 69644) per gli aspetti riguardanti le emissioni in atmosfera;
- i. il legale rappresentante dell'Impresa ha dichiarato che l'area dell'impianto non ricade nelle fasce fluviali di cui alla d.g.r. 239/18 e che pertanto non è assoggettata, relativamente all'insediamento in questione, alla presentazione della richiesta di verifica del rischio idraulico;
- j. in data 26.03.2019 l'Impresa ha prodotto alla Prefettura di Varese il "Piano di emergenza interno per gli impianti di stoccaggio e lavorazione rifiuti", così come stabilito dall'art. 26-bis della l. 132/18 di conversione del D.L. 113/2018 (cd "Legge Sicurezza"). Il predetto Piano di emergenza è stato inoltrato, per conoscenza, anche alla Provincia di Varese;

RILEVATO che non intervengono variazioni per quanto riguarda le caratteristiche costruttive dell'impianto, le operazioni ivi effettuate, le tipologie e le quantità di rifiuti autorizzate ed il sistema di raccolta dei reflui, rispetto a quanto precedentemente autorizzato, e che pertanto non si rende necessario attivare la Conferenza di Servizi istruttoria ai sensi degli artt. 14 della l. 241/90 e 208 del d.lgs. 152/06;

CONSIDERATO che i rifiuti non pericolosi che l'Impresa sottopone nel proprio impianto alle operazioni di stoccaggio provvisorio [R13] e recupero [R3], finalizzate all'ottenimento di materiali che hanno cessato la qualifica di rifiuti (art. 184-ter d.lgs. 152/06), sono identificati:

- codici EER 020103, 030101, 030105, 030301, 150103, 200138, 200201 - Tabella 4.3 - Punto 1 - linee guida SNPA: (*Descrizione tipologie rifiuti e codici EER corrispondenti*) dell'Allegato 1 - Suballegato 1, al d.m. 5.02.1998 ed alle successive voci 16.1.1 (*Provenienza*), 16.1.2 (*Caratteristiche del rifiuto*), 16.1.3 (*Attività di recupero*), nonché alla voce 16.1.4 (*Caratteristiche delle materie prime ottenute*);

FATTO PRESENTE che:

- per i rifiuti identificati con codice EER 020103, 030101, 030105, 030301, 150103, 200138, 200201 l'istruttoria tecnica, in attuazione a quanto disposto al punto 4.1 - Tab. 4.3.3 della delibera n. 67 del 6.02.2020 del Consiglio del Sistema Nazionale per la Protezione dell'Ambiente (SNPA), ha valutato il rispetto delle condizioni definite dal comma 3, dell'art. 184-ter, del d.lgs. 152/06, e in particolare da quanto previsto dalle:
 - lett a): la sostanza o l'oggetto sono destinati a essere utilizzati per scopi specifici"
 - lett b) esiste un mercato o una domanda per tale sostanza od oggetto;
 - lett c) la sostanza o l'oggetto soddisfa i requisiti tecnici per gli scopi specifici e rispetta la normativa e gli standard esistenti applicabili ai prodotti;

- lett d): l'utilizzo della sostanza che cessa la qualifica di rifiuto non comporta impatti complessivi negativi sull'ambiente o sulla salute umana rispetto alla materia prima;
- lett e): il sistema di gestione attesta il rispetto dei criteri relativi alla cessazione della qualifica di rifiuto, compresi il controllo della qualità, l'automonitoraggio e l'accreditamento, se del caso;

DATO ATTO che per il rinnovo dell'attività di gestione rifiuti ex art. 208 del d.lgs. 152/06, da svolgersi presso l'impianto di Luino (VA) - Via Gorizia snc, è stato acquisito, dagli Enti partecipanti al procedimento, quanto segue:

1) Comune di Luino:

- nota del 29.04.2019, prot. n. 11636 (atti prov.li prot. PEC n. 20601), con la quale è stata fornita l'attestazione di destinazione urbanistica con NTA del PRG/PGT e di presenza/assenza di vincoli penalizzanti o escludenti di cui alla d.G.R. 1990/14;
- nota del 31.08.2019, prot. n. 24283 (atti prov.li prot. PEC n. 39060), con la quale, in relazione alle competenze definite dalla L. 447/95, è stato trasmesso l'Allegato Tecnico riferito alle emissioni sonore derivanti dall'attività svolta presso il sito in argomento;

2) A.T.S. dell'Insubria:

- nota del 10.06.2019, prot. n. 58638 (atti prov.li prot. PEC 27235), con la quale è stato comunicato che non si rilevano, per gli aspetti igienico-sanitari di competenza della A.T.S., elementi ostativi alla richiesta di rinnovo in oggetto. Con la suddetta nota del 10.06.2019, la stessa A.T.S. ha inoltre precisato che, vista la tipologia delle lavorazioni, l'attività è classificabile come insalubre di 1° classe lettera B n. 100 (rifiuti solidi e liquami - depositi ed impianti di depurazione, trattamento) in base alla normativa vigente (d.m. 5.09.1994). Il Comune di Castelseprio a tal proposito dovrà provvedere, se non già attuato, all'emissione del conseguente decreto di classificazione ex art. 216 del T.U.LL.SS.

La Società in ogni caso dovrà:

- adottare misure tecniche ed organizzative idonee a garantire l'incolumità del vicinato, in particolare da odori, fumi, vapori, rumori ed ogni altra emissione molesta, anche non rientrante tra la classificazione di industria insalubre;
- mettere in atto tutte le procedure previste dalla vigente normativa in materia di igiene e sicurezza negli ambienti di lavoro;

3) Comunità Montana Valli del Verbano:

- nota del 23.10.2019, prot. n. 9304 (atti prov.li prot. PEC n. 47206), nell'ambito della quale sono stati in sintesi forniti i pareri che seguono:
 - a. "Varco n. 5 Margorabbia": considerato che il parere viene richiesto per una istanza di rinnovo, senza che vengano apportate modifiche sostanziali ai luoghi tali da impedire la funzionalità ecologica del varco, per quanto di competenza nulla osta;
 - b. "Perimetrazione del vincolo forestale del PIF": in data 22.10.2019 il Settore Agricoltura e Foreste della Comunità Montana ha effettuato un sopralluogo prendendo atto che la superficie interessata dall'istanza di rinnovo in questione non può essere classificabile come *bosco* ai sensi dell'art 42 della l.r. 31/08, provvedendo quindi ad avviare contestuale istruttoria di rettifica ai sensi dell'art. 80-*bis* del Regolamento del PIF;

DATO ATTO che l'Impresa ha nominato il direttore tecnico responsabile della gestione dell'impianto e che è stata trasmessa, unitamente all'istanza di rinnovo, la comunicazione di accettazione dell'incarico da parte dello stesso soggetto;

FATTO PRESENTE che, come previsto dall'art. 208 del d.lgs. 152/06, l'autorizzazione unica comprenderà, oltre al titolo abilitativo ambientale relativo alle operazioni di gestione rifiuti, quello relativo alle emissioni sonore derivanti dall'impianto in argomento;

RICORDATO che, come disposto dall'art. 208, comma 11, *lett. g)*, del d.lgs. 152/06, l'esercizio delle operazioni di gestione rifiuti è subordinato alla presentazione, all'Autorità competente, di una garanzia finanziaria;

CONSIDERATO che per l'esercizio delle operazioni di gestione rifiuti è determinato in € 38.857,38.= l'ammontare totale della garanzia finanziaria che l'Impresa TECNOGARDEN SERVICE S.r.l. deve prestare alla Provincia di Varese, calcolato con il seguente criterio:

- messa in riserva [R13] di 1.000 mc di rifiuti non pericolosi, provenienti da terzi, pari a € 17.662,00.= L'Impresa ha chiesto l'applicazione della tariffa ridotta al 10% dell'importo iniziale, essendo intenzione della stessa avviare i suddetti rifiuti a recupero entro sei (6) mesi dall'accettazione nell'impianto;

- recupero [R3] di rifiuti non pericolosi per un quantitativo massimo annuo pari a 9.000 tonnellate, pari a € 21.195,38.;

DATO ATTO che, ai fini del rilascio del provvedimento di rinnovo, sono state eseguite le verifiche sui requisiti in possesso dell'Impresa TECNOGARDEN SERVICE S.r.l., ai sensi degli artt. 85 e 87 del d.lgs. 159/11, mediante interrogazione effettuata in data 20.05.2021, al sistema di certificazione antimafia del Ministero dell'Interno, la quale ha dato esito negativo;

CONSIDERATO che l'istruttoria tecnico - amministrativa svolta dal competente Settore Ambiente della Provincia di Varese si è conclusa con valutazione favorevole, comprensiva di tutti gli aspetti ambientali considerati, ferme restando le condizioni e le prescrizioni riportate negli Allegati Tecnici "GESTIONE RIFIUTI", "EMISSIONI SONORE", in conformità all'elaborato grafico progettuale "*Planimetria gestione rifiuti - Stato di progetto 03/2021*", che costituiranno parti integranti e sostanziali del presente provvedimento;

RICORDATO che le caratteristiche dell'impianto di gestione rifiuti, le operazioni ivi effettuate, nonché i tipi, i volumi dei rifiuti stoccati ed i quantitativi di quelli trattati, le varie emissioni generate e le prescrizioni da rispettare nell'esercizio dell'attività sono riportate negli Allegati Tecnici e nell'elaborato grafico sopraindicato;

FATTO RILEVARE che l'art. 179 (*Criteria di priorità nella gestione dei rifiuti*) del d.lgs. 152/06 (Parte Quarta - Norme in materia di gestione dei rifiuti e di bonifica dei siti inquinati), stabilisce che:

- comma 1. La gestione dei rifiuti avviene nel rispetto della seguente gerarchia: a) prevenzione; b) preparazione per il riutilizzo; c) riciclaggio; d) recupero di altro tipo, per esempio il recupero di energia; e) smaltimento.;
- comma 2. La gerarchia stabilisce, in generale, un ordine di priorità di ciò che costituisce la migliore opzione ambientale. Nel rispetto della gerarchia di cui al comma 1, devono essere adottate le misure volte a incoraggiare le opzioni che garantiscono, nel rispetto degli articoli 177, commi 1 e 4, e 178, il miglior risultato complessivo, tenendo conto degli impatti sanitari, sociali ed economici, ivi compresa la fattibilità tecnica e la praticabilità economica;

DATO ATTO che sono state acquisite le dichiarazioni del Responsabile del Settore e dei soggetti coinvolti nel procedimento, relative all'assenza di potenziali conflitti di interessi, come disposto dal paragrafo 12.12 del Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione 2021-2023", allegato alla deliberazione Presidenziale n. 49/2021;

RICHIAMATI:

- la deliberazione del Consiglio Provinciale P.V. n. 8 del 24.03.2021, esecutiva, di approvazione del Documento Unico di Programmazione (DUP) 2021-2022-2023;
- la deliberazione del Consiglio Provinciale P.V. n. 9 del 24.03.2021, esecutiva di approvazione del Bilancio di Previsione Finanziario 2021-2022-2023 e relativi allegati, e sue successive variazioni;
- la deliberazione presidenziale P.V. n. 53 del 14.04.2021, esecutiva, di approvazione del Piano esecutivo di gestione (PEG) e del Piano della Performance (P.P.) - Piano degli obiettivi (P.D.O.) - 2021/2023;
- il decreto presidenziale n. 158 del 5.07.2021 con il quale è stato attribuito all'Ing. Gabriele Olivari l'incarico di dirigente dell'Area Tecnica;
- la deliberazione Presidenziale p.v. n. 95 del 5.08.2021 con la quale è stato variato il Piano Esecutivo di Gestione (PEG) e successive deliberazioni p.v. n. 111 del 21.10.2021 e p.v. n. 141 del 25.11.2021;
- i decreti dirigenziali n. 222 del 23.09.2021 e n. 240 del 30.09.2021, rispettivamente di attribuzione di incarico di posizione organizzativa e nomina a responsabile del Settore Ambiente al Dott. Gianluigi Battagion e di individuazione dei responsabili dei procedimenti e delega di funzioni dirigenziali per l'Area Tecnica;

ATTESO che il Responsabile del Settore Ambiente e del procedimento, in relazione agli esiti sopra specificati, propone l'assunzione di provvedimento, ai sensi dell'art. 208 del d.lgs. 152/06, a favore dell'Impresa Tecnogarden Service S.r.l., del rinnovo dell'autorizzazione allo svolgimento delle operazioni di recupero [R13, R3] presso l'insediamento localizzato in Luino (VA) - Via Gorizia snc, alle condizioni e con le prescrizioni indicate negli Allegati Tecnici "GESTIONE RIFIUTI", "EMISSIONI SONORE", in conformità all'elaborato grafico progettuale "*Planimetria gestione rifiuti - Stato di progetto 03/2021*", che costituiranno parte integrante e sostanziale del presente atto;

RICORDATO che l'attività autorizzata è comunque soggetta, per le varie casistiche di riferimento, alle disposizioni in campo ambientale, anche di livello regionale, che hanno tra le finalità quella di assicurare la tracciabilità dei rifiuti stessi e la loro corretta gestione mediante il rispetto dei seguenti obblighi:

- tenuta della documentazione amministrativa costituita dai registri di carico e scarico di cui all'art. 190 del d.lgs. 152/06 e dei formulari di identificazione rifiuto di cui al successivo articolo 193, nel rispetto di quanto previsto dai relativi regolamenti e circolari ministeriali nonché da ogni altra regolamentazione ed obbligo in materia di adempimenti finalizzati a garantire la tracciabilità dei rifiuti;
- compilazione dell'applicativo O.R.SO. (Osservatorio Rifiuti Sovraregionale di cui al d.d.g. della Regione Lombardia n.12868/08) secondo quanto stabilito dalla d.g.r. n. 10619/09 e n. 2513/11;

DATO ATTO che le operazioni di recupero ex art. 184-ter del d.lgs. 152/06 autorizzate con il presente provvedimento ed aventi ad oggetto i rifiuti identificati con codici EER 020103, 030101, 030105, 030301, 150103, 200138, 200201 rientrano nelle casistiche definite dal comma 2, dell'art. 184-ter del d.lgs. 152/06;

FATTO PRESENTE che il sopra richiamato art. 184-ter del d.lgs. 152/06, stabilisce al comma 3-septies, che presso il Ministero della Transizione Ecologica (già Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare) è istituito il Registro nazionale per la raccolta delle autorizzazioni rilasciate e delle procedure semplificate concluse ai sensi di detto articolo e che le Autorità competenti, al momento del rilascio, comunicano a detto Dicastero, i nuovi provvedimenti autorizzatori emessi;

RITENUTO, pertanto, di poter accogliere la richiesta avanzata dall'Impresa Tecnogarden Service S.r.l. e di procedere al rilascio del rinnovo dell'autorizzazione unica all'esercizio alla gestione dei rifiuti ed alle emissioni sonore derivanti dall'attività svolta presso l'impianto ubicato in Luino (VA) - Via Gorizia snc;

RICHIAMATE le disposizioni di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, con particolare riferimento all'art. 107, commi 2 e 3;

VISTI:

- la legge 7 agosto 1990, n. 241: "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di accesso ai documenti amministrativi";
- il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267: "Testo Unico delle Leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali", ed in particolare l'art. 107, commi 2 e 3;
- il decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82: "Codice dell'amministrazione digitale", e in particolare l'art. 65;

ATTESTATA la regolarità tecnica del presente atto e la correttezza dell'azione amministrativa ai sensi dell'art. 147-bis, comma 1, del d.lgs. 267/2000.

Tutto ciò premesso,

AUTORIZZA

il sistema di gestione da applicarsi sui rifiuti non pericolosi aventi codici EER 020103, 030101, 030105, 030301, 150103, 200138, 200201, rientranti nel campo di applicazione del d.m. 5.02.1998 e s.m.i., per le operazioni di recupero [R3] finalizzate all'ottenimento di materiali che hanno cessato la qualifica di rifiuti (art. 184-ter d.lgs. 152/06);

DISPONE

1. il rinnovo, ai sensi dell'art. 208 del d.lgs. 152/06, in favore del gestore dell'Impresa TECNOGARDEN SERVICE S.r.l. con sede legale in Vimercate (MB) - Strada Comunale Cascina Casiraghi n. 15 ed impianto ubicato in Luino (VA) - Via Gorizia snc, dell'autorizzazione:
 - all'esercizio delle operazioni di recupero [R13, R3] di rifiuti non pericolosi di rifiuti non pericolosi mediante compostaggio;
 - alle emissioni sonore,alle condizioni e con le prescrizioni indicate negli Allegati Tecnici "GESTIONE RIFIUTI", "EMISSIONI SONORE", in conformità all'elaborato grafico progettuale "Planimetria gestione rifiuti - Stato di progetto 03/2021", parti integranti e sostanziali del presente atto;

2. che il presente provvedimento di autorizzazione unica sostituisce i seguenti atti di assenso, così come intervenuti nel corso del procedimento ai sensi dell'art. 208 del d.lgs. 152/06:
 - 2.1 autorizzazione all'esercizio delle operazioni di recupero [R13, R3] di rifiuti non pericolosi ai sensi dell'art. 208 del d.lgs. 152/06;
 - 2.2 nulla osta alle emissioni sonore ai sensi della legge 26 ottobre 1995, n. 447;
3. che, come disposto dall'art. 208, comma 6, del d.lgs. 152/06, l'impianto è di pubblica utilità;
4. che l'autorizzazione di cui al presente provvedimento ha la durata di dieci (10) anni a decorrere dalla data di adozione dello stesso e che l'istanza di rinnovo deve essere presentata almeno centottanta (180) giorni prima della scadenza, salvo diverse tempistiche stabilite da modifiche normative che dovessero intervenire nel periodo di validità del presente atto;
5. che il lay-out dell'impianto, le operazioni di gestione rifiuti ivi svolte e le emissioni sonore generate dall'attività rispettino le condizioni e le prescrizioni di cui agli Allegati Tecnici "GESTIONE RIFIUTI", "EMISSIONI SONORE", nonché quanto riportato nell'elaborato grafico progettuale denominato "*Planimetria gestione rifiuti – Stato di progetto 03/2021*";
6. che, ai sensi dell'art. 208, comma 19, del d.lgs. 152/06, le varianti sostanziali in corso d'opera o di esercizio che comportino modifiche a seguito delle quali l'impianto non è più conforme alla presente autorizzazione devono essere preventivamente autorizzate secondo le procedure previste dal medesimo articolo 208;
7. che, in fase di realizzazione e di esercizio, le varianti progettuali finalizzate a modifiche operative e gestionali migliorative, che mantengano la potenzialità ed i principi del processo impiantistico approvato e non modifichino la quantità e i tipi di rifiuti autorizzati, devono essere preventivamente esaminate dalla Provincia che rilascia, in caso di esito favorevole dell'istruttoria, un nulla osta alla loro realizzazione, informandone il Comune di Luino, la Comunità Montana Valli del Verbano, l'A.T.S. dell'Insubria e l'A.R.P.A. - Dipartimento di Como e Varese;
8. di dare atto che il presente provvedimento riguarda esclusivamente l'attività di gestione rifiuti e le emissioni sonore e che sono fatte salve le autorizzazioni e le prescrizioni stabilite da altre normative, nonché le disposizioni e le direttive vigenti per quanto non previsto dal presente atto;
9. che, ove risulti pericolosità o dannosità dell'attività esercitata o nei casi di accertate violazioni, ferma restando l'applicazione delle norme sanzionatorie di cui al Titolo VI°, della Parte Quarta del d.lgs. 152/06, in caso di inosservanza delle prescrizioni dell'autorizzazione la Provincia di Varese procederà, ai sensi dell'art. 208, comma 13, del sopraccitato decreto legislativo, secondo la gravità dell'infrazione:
 - a) alla diffida, stabilendo un termine entro il quale devono essere eliminate le inosservanze;
 - b) alla diffida e contestuale sospensione dell'autorizzazione per un tempo determinato, ove si manifestino situazioni di pericolo per la salute pubblica e per l'ambiente;
 - c) alla revoca dell'autorizzazione in caso di mancato adeguamento alle prescrizioni imposte con la diffida ed in caso di reiterate violazioni che determinino situazione di pericolo per la salute pubblica e per l'ambiente;
10. che l'Impresa è tenuta ad adeguarsi alle disposizioni, anche regionali, più restrittive che dovessero essere emanate;
11. di determinare in € 38.857,38.= l'importo complessivo della garanzia finanziaria che l'Impresa TECNOGARDEN SERVICE S.r.l. deve prestare alla Provincia di Varese, relativamente a:
 - messa in riserva [R13] di 1.000 mc di rifiuti non pericolosi, provenienti da terzi. L'Impresa deve inviare tali rifiuti a recupero entro sei (6) mesi dall'accettazione nell'impianto;"
 - recupero [R3] di rifiuti non pericolosi per un quantitativo massimo annuo pari a 9.000 tonnellate.

La garanzia finanziaria deve essere prestata ed accettata dalla Provincia di Varese in conformità con quanto stabilito dal presente provvedimento e dalla d.g.r. n. 45274 del 24.09.1999, come integrata dalle dd.g.r. nn. 48055/2000, 5964/2001 e 19461/2004. Successivamente all'accettazione della stessa garanzia finanziaria, verrà disposto lo svincolo della polizza fideiussoria n. 55906018 emessa il giorno

8.10.2009 dalla Società Liguria Assicurazioni S.p.A., prestata dall'Impresa ed accettata dalla Provincia di Varese con nota del 9.11.2009, prot. n. 114510;

12. di dare atto che la mancata presentazione della garanzia finanziaria di cui al punto 11. entro il termine di trenta (30) giorni dalla data di comunicazione del presente provvedimento, ovvero la difformità della stessa dall'Allegato B alla d.g.r. n. 19461 del 19.11.2004, comporta la revoca, previa diffida, del provvedimento medesimo;
13. di stabilire che, relativamente allo svolgimento delle operazioni di recupero dei rifiuti, l'efficacia del presente atto decorre dalla data di accettazione della garanzia finanziaria di cui al punto 11.;
14. che copia del presente atto, dell'istanza e di tutti gli elaborati progettuali siano tenuti presso l'impianto;
15. che i materiali che hanno cessato la qualifica di rifiuti ai sensi dell'art. 184-ter del d.lgs. 152/06 in uscita dall'impianto e destinati agli utilizzatori finali devono essere sempre accompagnati dalle dichiarazioni di conformità il cui modello è stato definito con decreto della Regione Lombardia n. 12584 del 23.09.2021 (Allegato B);
16. che l'impianto e/o l'attività autorizzata con il presente provvedimento rientrano tra quelle indicate dal d.p.r. 151/2011, pertanto l'esercizio delle operazioni autorizzate è subordinato al possesso di certificato di prevenzione incendi rilasciato dai VV.FF. territorialmente competenti, in corso di validità, ovvero della dichiarazione sostitutiva di inizio attività prevista dalla normativa vigente;
17. che la cessazione dell'attività svolta presso l'impianto in oggetto, la variazione del nominativo del direttore tecnico responsabile dell'impianto o eventuali cambiamenti delle condizioni dichiarate, ivi comprese le deleghe in materia ambientale ed il trasferimento della sede legale, devono essere tempestivamente comunicate alla Provincia di Varese, al Comune di Luino, alla Comunità Montana Valli del Verbano, all'A.T.S. dell'Insubria ed all'A.R.P.A. - Dipartimento di Como e Varese;
18. che in caso di affitto o cessione a qualsiasi titolo dell'attività di gestione dell'impianto autorizzato, il subentrante, almeno trenta (30) giorni prima della data di efficacia della stessa, deve chiedere alla Provincia di Varese la voltura della presente autorizzazione, a pena decadenza, fermo restando che ogni danno causato da condotte poste in essere fino alla data di notifica dell'atto di voltura risponde il soggetto cedente, anche attraverso le garanzie già prestate. Il subentrante potrà svolgere l'attività in seguito al ricevimento dell'atto provinciale di voltura, la cui trasmissione sarà subordinata all'accettazione di appendice alla garanzia finanziaria prestata dal soggetto titolare dell'autorizzazione;
19. che in caso di cessione, nell'atto di trasferimento dell'infrastruttura autorizzata o in altro idoneo documento sottoscritto (con firme autenticate), deve essere attestato che l'immobile/impianto viene acquisito dal subentrante in condizioni di assenza di inquinamento/contaminazione e di problematiche di natura ambientale comunque connesse all'attività pregressa ivi svolta; in caso contrario dovranno essere indicati fatti e circostanze diverse;

FA SALVI

i diritti di terzi e le autorizzazioni e le prescrizioni stabilite da altre normative il cui rilascio compete ad altri Enti ed Organismi, nonché le disposizioni e le direttive vigenti per quanto non previsto dal presente atto con particolare riguardo agli aspetti di carattere edilizio, igienico - sanitario, di prevenzione e di sicurezza contro incendi, scoppi, esplosioni e propagazione dell'elemento nocivo e di sicurezza e tutela dei lavoratori nell'ambito dei luoghi di lavoro;

INFORMA

- che, come disposto dall'art. 3, comma 4, della legge 241/90, avverso il presente provvedimento può essere proposto ricorso avanti al T.A.R. della Lombardia con le modalità di cui al D.Lgs. 2 luglio 2010, n. 104, ovvero ricorso straordinario al Presidente della Repubblica ai sensi del D.P.R. 24 novembre 1971, n. 1199, nel termine rispettivamente di sessanta (60) o centoventi (120) giorni dalla data di ricevimento dell'atto stesso;
- che tutti i riferimenti normativi e regolamentativi riguardanti il presente atto e le attività autorizzate sono richiamate nei relativi Allegati, parti integranti del presente provvedimento;

- che il modello di dichiarazione di conformità definito dal decreto regionale n. 12584 del 23.09.2021 (Allegato B), da utilizzarsi come documento accompagnatorio dei materiali che hanno cessato la qualifica di rifiuti agli utilizzatori finali, è parte integrante del presente atto;

DA ATTO CHE

- sono state acquisite le dichiarazioni relative all'assenza di potenziali conflitti di interessi, previste al paragrafo 12.12 "Il conflitto di interessi" del PTPC 2021-2023;
- ai sensi dell'art. 6-*bis* della Legge 241/1990, non sussiste alcun conflitto di interessi, nemmeno potenziale, relativamente al Dirigente dell'Area Tecnica, competente ad adottare il presente provvedimento;
- il presente provvedimento osserva la normativa in materia di protezione dei dati personali, degli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazione da parte delle pubbliche amministrazioni secondo quanto previsto dal D.Lgs. 33/2013 e le relative Linee guida in materia di trattamento di dati personali del Garante sulla Privacy, pubblicati sulla G.U. n. 134 del 12.06.2014 e dal vigente Regolamento Generale di Protezione dei Dati 2016/679/UE;
- il Responsabile del Settore Ambiente e del procedimento è il Dott. Gianluigi Battagion;

DISPONE

- la trasmissione del presente provvedimento a:
 - Tecnogarden Service S.r.l.
tecnogardenservice@pec.it
- il suo inoltro, per opportuna informativa o per quanto di competenza a:
 - Regione Lombardia
ambiente_clima@pec.regione.lombardia.it
 - Comune di Luino
comune.luino@legalmail.it
 - Comunità Montana Valli del Verbano
protocollo@pec.vallidelverbano.va.it
 - A.R.P.A. - Dipartimento di Como e Varese
dipartimentovarese.arpa@pec.regione.lombardia.it
 - A.T.S. dell'Insubria - U.O.C. Igiene e Sanità Pubblica
protocollo@pec.ats-insubria.it
- la trasmissione del presente provvedimento in attuazione a quanto disposto dall'art. 184-*ter*, comma 3-*septies*, del d.lgs. 152/06, a:
 - Ministero della Transizione Ecologica
eci@pec.minambiente.it
- che il presente provvedimento venga pubblicato, ai sensi dell'art. 32, comma 1, della l. 69/2009, all'Albo Pretorio on line presente sul sito web istituzionale della Provincia di Varese;
- la messa a disposizione del pubblico del presente provvedimento presso il Settore Ambiente della Provincia di Varese e presso i competenti Uffici comunali.

IL DIRIGENTE
OLIVARI GABRIELE

(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 D.Lgs. n. 82/2005 e s.m.i.)